

Allegato A al DDG n. 4524 del 18/12/2019

P.S.R. Sicilia 2014/2020

Operazione 6.4.b " Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"

Quadro delle esclusioni e riduzioni

A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del PSR nonché nelle disposizioni attuative specifiche, al momento della presentazione della domanda di sostegno e di dimostrarne il mantenimento per tutta la durata dell'impegno.

B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanze il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 D.M. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale").

C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE 809/2014, così come modificato dall'art.1 del Regolamento di Esecuzione UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b).

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2020, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del D.M. 497 del 17/01/2019 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dall' **Operazione 6.4.b " Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"**, la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato.

QUADRO DEGLI IMPEGNI

| Descrizione impegno/o gruppi di impegni | Riferimento normativa | Modalità di controllo | Tipologia di controllo | Elemento del controllo | Montante riducibile | Tipo di sanzione in caso di inadempienza |
|--|---|-------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|
| Adeguatezza pubblicità dell'investimento controllo in situ | PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale Art.13 e Allegato III del Reg.(UE)n 808/2014 | Amministrativo in situ - ex post | Visivo | EC- 1673 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€. EC-1674 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore 500.000,00. EC-189 Visibilità delle targhe e cartelloni. EC-1675 Azioni informative collegate agli interventi – siti web. EC- 1676 Targhe e cartelloni – dimensioni delle informazioni | Tipologia di Intervento | Riduzione graduale |
| Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto/controllo ex-post | PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale Art.71 Reg (UE) 1303/2013 | Ex-post | Cartaceo visivo | EC 1685 – mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opera fisse e beni immobili). EC1684 – mantenere il vincolo di destinazione d'uso e esercizio funzionale degli investimenti produttivi(macchine, macchinari ed attrezzature). | Intervento* | Riduzione graduale |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| Mantenere il titolo di possesso dei beni oggetto dell'aiuto | PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale Art.71 Reg (UE) 1303/2013 | Ex -post | Cartaceo Visivo | EC 1650 – mantenere il titolo di possesso dei beni oggetto dell'aiuto | Intervento* | Riduzione graduale |
| Mantenimento della localizzazione delle attività produttive | PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale Art.71 Reg (UE) 1303/2013 | Ex -Post | Cartaceo Visivo Informatizzato | EC 1688 – mantenere attiva l'attività produttiva EC 1689 – mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio regionale | Intervento* | Riduzione graduale |
| Presenza della documentazione attestante la produzione di energia | PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale | Ex – Post | Cartacea | EC 18029 – Consegna della documentazione attestante la produzione di energia | Operazione (domanda di sostegno) | Decadenza |
| Rispetto dei termini della presentazione della domanda di saldo | PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale | Amministrativo | Informatizzato e Cartaceo | EC 21415– rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo | Tipologia di Intervento | Riduzione graduale |

*Nel caso di mancato impegno, la riduzione graduale comporta il recupero degli importi indebitamente versati in relazione all'intervento, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti; il periodo durante il quale viene accertato il mancato impegno è espresso in mesi.

Altri obblighi

| Descrizione impegno/o gruppi di impegni | Origine normativa | Modalità di controllo | Tipologia di controllo | Elemento del controllo | Montante riducibile | Tipo di sanzione in caso di inadempienza |
|--|--|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|
| Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale | PSR/Disposizioni attuative/parte generale e specifiche/Disposizioni inerenti le varianti | Amministrativo | cartacea | EC6162-Comunicazione di variazioni o cambiamenti da parte del beneficiario all'Ufficio competente | Intervento | Riduzione Graduale |

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. 497 del 17/01/2019, per gli impegni specifici previsti dall' **Operazione 6.4.b " Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"** , sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 497 del 17/01/2019 e, per l'Operazione 6.4.b, è così determinato.

| Punteggio | Percentuale di riduzione % |
|------------------|-----------------------------------|
| 1,00 <= x < 3,00 | 3 |
| 3,00 <= x < 4,00 | 5 |
| x => 4,00 | 10 |

Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ – controllo ex-post

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|---|-------------------|--|---------------|
| Basso (1) | Uguale all'entità | Violazione dell'EC 1676 | Sempre bassa |
| Medio (3) | Uguale all'entità | Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 | Sempre bassa |
| Alto (5) | Uguale all'entità | Violazione di uno degli EC 1674 o 189. | Sempre bassa |

Rispetto dei termini della presentazione della domanda di saldo

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|---|--------------------|---|--|
| Basso (1) | Uguale alla durata | Sussistenza di documentate giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento | Presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione a corredo entro 30 giorni da tale termine |
| Medio (3) | Uguale alla durata | Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento | Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto compreso tra il 31° ed il 60° giorno dal termine |
| Alto (5) | Uguale alla durata | Assenza di giustificazioni per la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento | Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto compreso tra il 61° ed il 90° giorno. |

Condizioni per la decadenza : Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il 90° giorno dal termine previsto

Comunicazione causa di forza maggiore o circostanza eccezionale

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|---|----------------|---|--|
| Basso (1) | Sempre media | Sussistenza di documentate giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore. | Invio della comunicazione di causa di forza maggiore, entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalle vigenti disposizioni in materia. |
| Medio (3) | Sempre media | Parziale sussistenza di giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore . | Invio della comunicazione di causa di forza maggiore con un ritardo compreso tra i 30 ed i 60 giorni rispetto al termine previsto dalle vigenti disposizioni in materia. |
| Alto (5) | Sempre media | Assenza di giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore. | Invio della comunicazione di causa di forza maggiore con un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al termine previsto dalle vigenti disposizioni in materia. |

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020

(Dario Cartabellotta)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)